



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Forno, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data **12 febbraio 2014**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **LEO BURNETT COMPANY SRL**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**.

Sono presenti:

- per la **LEO BURNETT COMPANY SRL**: Romeo Repetto con delega, assistito dagli avv.ti Stefano Conti e Guido Jucci
- per ASSOLOMBARDA: Alessandro Righetti
- per la FILCAMS CGIL naz.le: Marco Demurtas con delega
- per la FISASCAT CISL naz.le Marco Demurtas
- per la FISTEL CISL naz.le Silvio Belleni con delega.
- per la UILTUCS naz.le: Paolo Proietti
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la **LEO BURNETT COMPANY SRL** (d'ora in poi "Società"), con sede legale in Milano, opera nel settore pubblicità con un organico complessivo pari a n. 203 unità, non ha i requisiti per l'utilizzo di ammortizzatori sociali cosiddetti "a regime";
- in data 17/12/13 la Società ha avviato una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/91, riguardo a n. 25 unità lavorative, successivamente conclusa, in fase sindacale con l'accordo del 15/01/14;
- con nota del 16/01/14 (prot.n. 1822 del 27/01/14) la Società ha richiesto un incontro per esperire l'esame congiunto previsto dall'art.2 del DPR 218/2000 propedeutico rispetto alla richiesta di un periodo di Cig in deroga e pertanto, l'intestato Ministero, con nota del 06/02/14 (Prot. n.2789) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Società ha ribadito il permanere delle esigenze di natura economica che rendono necessario il ricorso ad un periodo in deroga, come misura alternativa ai licenziamenti La Società ha altresì dichiarato di accompagnare il percorso di Cig con una serie di interventi che sostanziano il piano di gestione dell'esubero residuo di cui all'accordo sindacale succitato;

[Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large 'X' on the left and several illegible signatures across the bottom.]

- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga per gestire un totale di n. 19 lavoratori, come di seguito previsto.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.

IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

A) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, (DIV. IV) istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal **17/02/14** e sino al **16/05/14**, per un numero massimo di **19 lavoratori**, ripartiti come di seguito specificato:
 - **Unità di Roma**): n. 3 lavoratori saranno collocati in **Cig in deroga a zero ore senza rotazione**, a causa della infungibilità delle mansioni
 - **Unità di Milano**: n. 8 lavoratori saranno collocati in **Cig in deroga a zero ore senza rotazione** a causa della infungibilità delle mansioni
 - **Unità di Torino**: n. 8 lavoratori saranno collocati in **Cig in deroga a zero ore senza rotazione** a causa della infungibilità delle mansioni
2. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
3. Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti.
4. Come piano di risanamento, per quanto non incompatibile con il presente verbale e le norme previste dalla Legge, le Parti concordano di fare riferimento a quanto previsto nel succitato accordo sindacale.
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere



avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
1. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Vista la brevità del periodo di concessione della CIG, l'azienda si impegna a presentare l'istanza a consuntivo per comunicare l'effettivo impegno di spesa utilizzato. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

B) MOBILITA'

La Società procederà, per tutta la durata del trattamento di Cig così come su indicato, al licenziamento di un numero massimo di 19 lavoratori appartenenti ai profili professionali dichiarati in esubero dalla Società nella comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo, esclusivamente sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.

Per tutto ciò che non contrasta con il presente verbale e con le norme previste dalla Legge, si rimanda all'accordo sindacale del 15/01/14

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni coinvolte ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto

LEO BURNETT COMPANY SRL

Le OO.SS.

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI